

**CSA - Coordinamento sanità e assistenza  
fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36  
Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95  
e-mail: [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)  
*Funziona ininterrottamente dal 1970*

 **Fondazione  
Promozione sociale**  
ONLUS

Via Artisti 36 - 10124 Torino  
Tel. 011.8124469 - Fax 011.8122595  
[info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)  
[www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)

# **BASTA!**

## **CON GLI ESPEDIENTI DELLE CASE DI CURA PER DIMETTERE GLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI RICOVERATI DAL SERVIZIO SANITARIO E SCARICARE LA LORO CURA SUI PARENTI**

LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA È UN DIRITTO ESIGIBILE DEI MALATI NON AUTOSUFFICIENTI: DEVE ESSERE GARANTITA DALL'ASL DI RESIDENZA DEL MALATO.

A QUESTI MALATI, **TUTTI CON ESIGENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE INDIFFERIBILI** (COME CONFERMATO DALL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI TORINO), LA SANITÀ DEVE GARANTIRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE IMMEDIATE, SENZA LISTE DI ATTESA E RINVII DELLA PRESA IN CARICO.

PERCHÉ INVECE SPESSO LE CASE DI CURA, ANZICHÉ INFORMARE I DEGENTI E LE LORO FAMIGLIE, MINACCIANO DI FAR PAGARE I DANNI (INSESISTENTI) AI PARENTI PER SUPPOSTI RICOVERI IMPROPRI?

Molto spesso le Case di cura attive nella Regione Piemonte pretendono dai parenti dei malati anziani cronici non autosufficienti che, dopo un periodo di ricovero, siano loro ad assicurare a questi malati le prestazioni di cui hanno bisogno, ricoverando privatamente i congiunti presso una Rsa – Residenza sanitaria assistenziale (3.000-3.500 euro al mese) oppure portandoli a casa (dove la spesa per il gravoso compito di accudire questi malati comporta spese di oltre 2.000 euro al mese). Sono richieste e pressioni del tutto illegittime, in contrasto con le leggi vigenti che invece prevedono che il Servizio sanitario nazionale **è tenuto a fornire le cure a tutti i cittadini malati senza discriminazione e senza limiti di durata** (legge 833/1978 e Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie Lea, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 – articolo 54 della legge 289/2002).

A fronte di tali pressioni, infatti, con il semplice invio di alcune lettere raccomandate di **OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI E RICHIESTA DELLA CONTINUITÀ TERAPEUTICA** i parenti del malato fermano la dimissione (tutti i dettagli e il facsimile della lettera utilizzata con piena efficacia da oltre 30 anni sul sito [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)).

Nel testo della lettera raccomandata i parenti si danno disponibili ad accettare il ricovero convenzionato con l'Asl, segnalano di assicurare al loro congiunto tutto il possibile sostegno materiale e morale, dichiarano di non volersi sostituire alle funzioni delle Asl. Infatti, **nessun familiare ha il compito e il dovere di provvedere alla cura delle persone malate croniche non autosufficienti mentre invece è il Servizio sanitario nazionale che ha il dovere stabilito dalle leggi di provvedere a fornire a questi malati tutte le necessarie prestazioni (anche il trasporto nella nuova struttura di cura)**. L'articolo 23 della Costituzione della Repubblica italiana recita così: «*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*». Nella circolare del 4 marzo 2014 il Direttore della sanità della Regione Piemonte, evidenziava la necessità che **«il compito di governare il percorso di continuità assistenziale sia in capo all'Asl competente per territorio e non ai parenti dei pazienti ovvero alla struttura di ricovero che costituisce una delle tappe di tale percorso»**.

A fronte delle istanze inviate dai parenti, succede di frequente che **le case di cura rispondano con comunicazioni che non tenendo in conto le condizioni di salute dei malati e la loro esigenza in ogni caso di prestazioni indifferibili, prefigurano la possibilità della richiesta dei danni (cioè il pagamento della degenza) per la prosecuzione del ricovero, che è stato disposto dall'Asl e non dai suoi famigliari**. Si tratta, alla luce delle leggi vigenti, di **comunicazioni infondate, inviate perfino alla Procura della Repubblica, che nella maggior parte dei casi creano preoccupazione nelle famiglie**.

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO SOPRA **CHIEDIAMO:**

- ✓ **AI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL DEL PIEMONTE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PER TUTTI I MALATI, COMPRESI OVVIAMENTE GLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E LE PERSONE CON LA MALATTIA DI ALZHEIMER O CON ALTRE FORME DI DEMENZA**
- ✓ **AI SINDACI DEI COMUNI DEL PIEMONTE, IN QUANTO MASSIME AUTORITÀ SANITARIE SUL TERRITORIO, E RAPPRESENTANTI DELLE ISTANZE DEI CITTADINI, DI INTERVENIRE PER IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE**
- ✓ **ALLE CASE DI CURA DI RISPETTARE LE LEGGI VIGENTI CHE ASSICURANO IL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE SENZA LIMITI DI DURATA A TUTTE LE PERSONE MALATE.**